

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 528-A</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, CAPEZZONE, TURCI, PORETTI, BELTRANDI, DI  
GIOIA, TURCO, D'ELIA, BUGLIO, MANCINI, BOSELLI, CREMA,  
ANTINUCCI, SCHIETROMA, ANGELO PIAZZA, MELLANO**

---

Disposizioni per la tutela del rapporto  
tra detenute madri e figli minori

---

*Presentata l'8 maggio 2006*

---

(Relatore: **BALDUCCI**)

---

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 aprile 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 528. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 528 Buemi, concernente la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », che l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:

rilevato che:

la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, quantifica gli stessi in 4.343.500 euro a decorrere dall'anno 2007;

la quantificazione degli oneri recata all'articolo 6 appare coerente con quella indicata nella relazione tecnica;

la natura degli oneri derivanti dal provvedimento non sembra tale da consentire di delimitare gli stessi nell'ambito di un tetto di spesa, per cui risulta opportuno introdurre un'esplicita clausola di

salvaguardia per i maggiori oneri che si dovessero manifestare in sede di attuazione;

gli accantonamenti dei fondi speciali di cui si prevede l'utilizzo recano le necessarie disponibilità;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 6 sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

---

#### PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 528 recante « Disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che la necessità di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori sia valutata anche alla luce delle esigenze di socialità e di relazione con l'esterno del minore;

ritenuto che la concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 necessiti di adeguate risorse finanziarie;

ritenuto, infine, che il decreto del ministro della giustizia previsto dall'articolo 5, comma 2, capoverso ART. 67-*bis*, debba preferibilmente essere adottato, anziché sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, d'intesa con questi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 3 dell'articolo 1 del testo, che la possibilità per il giudice di disporre la custodia cautelare presso le case-famiglia protette anziché in carcere si configuri nel caso in cui la persona da sottoporre a custodia cautelare sia una madre con prole di età inferiore a sei anni anziché a dieci e che, al compimento del sesto anno di età, siano di competenza del giudice le valutazioni, nell'interesse del minore, in merito alla sua ulteriore permanenza con la madre presso le case-famiglia;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte allo stanziamento di risorse finanziarie adeguate ai fini dell'attuazione del provvedimento;

c) all'articolo 5, comma 2, capoverso ART. 67-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la parola: « sentiti » con le seguenti: « d'intesa con ».

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).*

1. Il quarto comma dell'articolo 147 del codice penale è abrogato.

ART. 2.

*(Misure cautelari).*

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso casa-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « istituto di custodia » sono inserite le seguenti: « o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta ».

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).*

1. **Al** quarto comma dell'articolo 147 del codice penale **sono premesse le seguenti parole: « Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3), ».**

ART. 2.

*(Misure cautelari).*

*Identico.*

3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 285-bis. — (*Custodia cautelare in casa-famiglia protetta*). — 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette ».

ART. 3.

(*Ricovero del minore*).

1. Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 30-*quinqüies*. — (*Ricovero ospedaliero di minore*). — 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente ».

ART. 4.

(*Detenzione domiciliare*).

**1. Al comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati » sono soppresse.**

ART. 3.

(*Ricovero del minore*).

*Identico.*

ART. 4.

(*Detenzione domiciliare*).

*Soppreso*

2. Al comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « , se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e **se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,** » sono soppresse.

## ART. 5.

(Case-famiglia protette).

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 47-*septies*. — (Detenzione in case-famiglia protette). — 1. Le madri di prole di età non superiore ad anni dieci devono spiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette ».

2. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 67-*bis*. — (Case-famiglia protette). — 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori ».

1. Al comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse.

## ART. 5.

(Case-famiglia protette).

1. *Identico:*

« ART. 47-*septies*. — (Detenzione in case-famiglia protette). — 1. Le madri di prole di età **inferiore** ad anni dieci e **con la stessa conviventi espiano** la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette ».

2. **Nel capo I del titolo II** della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« ART. 67-*bis*. — (Case-famiglia protette). — 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella **previsione degli strumenti di controllo** da adottare, tengano conto **anche** delle esigenze psico-fisiche dei minori ».

3. **Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri:**

a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;

b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute;

c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture;

d) previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell'interesse del minore e del rapporto tra genitore e figlio;

e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

**ART. 6.**

*(Strutture per le case-famiglia protette).*

1. Al fine dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

**ART. 7.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo



**ART. 6.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*

1. Dopo l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« **ART. 9-bis. — (Straniero detenuto).** — 1. Lo straniero detenuto, fuori dai termini previsti dal presente capo, può, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente testo unico, fare richiesta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno anche all'istituto penitenziario ».

2. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **9-bis.** Fuori dai casi previsti dal presente articolo, l'espulsione non può mai essere disposta quale pena accessoria alla condanna ».

3. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« **ART. 16-bis. — (Revoca dell'espulsione in casi particolari).** — 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita al termine dell'espiazione di una pena detentiva, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca

comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Soppresso.*

del decreto qualora accerti il reinserimento sociale a seguito di lavoro di recupero effettuato durante la detenzione o vi sia una promessa di contratto di lavoro, anche temporaneo.

2. Il giudice adito, fuori dai casi precedenti, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.

3. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 2 ».

4. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa ».

#### ART. 7.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

Soppresso.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0026790\*